



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori URSO, IANNONE e STANCANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2018

Introduzione dell’articolo *24-ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell’ex obiettivo «Convergenza»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge - prendendo spunto dall'attuale normativa fiscale di favore vigente in alcuni Paesi, anche europei, per i cittadini stranieri che decidano di trasferirsi in essi (è il caso, in particolare, della disciplina portoghese dei cosiddetti «residenti non abituali») - intende introdurre, anche nel nostro ordinamento, un sistema fiscale speciale agevolato per talune categorie di «nuovi residenti», ossia per i pensionati stranieri che si trasferiscano in uno dei comuni italiani ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» (Puglia, Calabria, Campania, Sicilia).

La proposta riproduce parzialmente l'impianto (e lo spirito) della regolamentazione introdotta dalla legge di bilancio 2017 in materia di tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. (La legge 11 dicembre 2016, n. 232, infatti, aveva introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 una specifica disposizione - l'articolo 24-bis - volta a disciplinare un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia).

Il presente provvedimento circoscrive la platea soggettiva dei beneficiari, limitandola ai pensionati, e - al contempo - rafforza la portata incentivante della misura.

Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione vigente, si introduce un ulteriore articolo (il 24-ter) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in cui si specifica che i pensionati che trasferiscono la propria residenza

in Italia in uno dei comuni citati possono optare per l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva agevolata, per dieci anni, dei redditi percepiti all'estero derivanti da pensioni e assegni assimilati, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, dunque, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) calcolata in via forfetaria, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.

L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Irpef. L'imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

In ogni caso restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti del citato articolo 24-bis. In particolare: l'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate; le persone fisiche indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione; l'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione; l'opzione è revocabile; su richiesta del soggetto che eser-

cita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le medesime condizioni previste. In tal caso l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari.

Dalla nuova agevolazione fiscale si attendono effetti sostanzialmente positivi per il bilancio dello Stato e impatti significativi sulla crescita economica complessiva, sia in termini produttivi che occupazionali.

Il quinto rapporto su *Il bilancio del sistema previdenziale italiano* a cura del Centro studi e ricerche di itinerari previdenziali - analizzando gli andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2016 - ha, infatti, evidenziato l'emergere di un fenomeno di grande interesse sociale, costantemente in crescita negli ultimi anni, ossia la «fuga» dei pensionati italiani verso l'estero, con evidenti ripercussioni negative anche sulla sostenibilità del nostro sistema previdenziale.

La «migrazione» è riconducibile a due ragioni principali: il costo della vita minore rispetto all'Italia e i possibili vantaggi fiscali. Si è osservato, dunque, che se da un lato la scelta di trasferirsi riguarda prevalentemente, ma non solo, i titolari di pensioni di importo modesto, dall'altro tale fenomeno è riconducibile ai vantaggi fiscali offerti da taluni Paesi e riguarda prevalentemente le pensioni di importo medio-alto, assoggettate ad alte aliquote Irpef che, nel Paese estero scelto, incidono normalmente in misura di gran lunga inferiore o non incidono affatto, in virtù di convenzioni che evitano la doppia imposizione o che addirittura esentano il pensionato residente per un periodo di cinque o dieci anni dal pagamento delle imposte. Come si legge nel rapporto, il pensionato che risiede all'estero per di più di sei mesi può infatti chiedere all'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) il pagamento

della pensione al lordo delle tasse, optando per la tassazione esclusiva nel Paese di residenza oppure per l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole (ad esempio, imposizione fiscale in Italia solo al superamento di determinate soglie di esenzione). In questi casi l'Inps mette in pagamento la pensione al lordo della tassazione, che viene successivamente applicata secondo il regime fiscale vigente nel Paese estero di residenza. Nel solo periodo d'imposta 2016 le richieste per l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono state 55.238 (quasi il 15 per cento del totale pagato all'estero): Australia, Germania, Svizzera, Canada, Belgio e Austria sono i Paesi che registrano la maggior concentrazione di pensionati detassati parzialmente o integralmente, ma un discreto successo di attrazione dei pensionati lo ottengono la Tunisia, le Canarie e, in particolare, il Portogallo, che nel 2017 ha fatto registrare dati positivi per quanto concerne il Pil (prodotto interno lordo), che è cresciuto del 2,7 per cento, e l'occupazione che è salita del 3,2 per cento.

Basandosi sull'analisi comparata di alcuni dati significativi relativi al differenziale di crescita tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, all'incremento tendenziale (seppur insufficiente) del numero di turisti stranieri nel nostro Paese, all'impatto prodotto dalla misura prevista dalla legge di bilancio 2017 e (come abbiamo visto) al tasso di crescita dei Paesi che hanno introdotto misure di agevolazione analoghe, la *ratio* dell'intervento normativo proposto è quella di attrarre un maggior numero di stranieri in Italia, incentivandone la presenza «stabile», in particolare nelle aree più disagiate, soprattutto al fine di attivare un incremento «strutturale» di consumi e investimenti che possano contribuire, in maniera decisiva, alla crescita economica delle zone interessate, anche grazie al conseguente aumento «indotto» delle

presenze turistiche che i nuovi residenti determineranno (parenti, amici, eccetera).

In particolare:

a) secondo gli ultimi dati sui conti economici territoriali pubblicati dall'Istat (Istituto nazionale di statistica) lo scorso 20 dicembre 2017 e aggiornati al 2016, il differenziale di crescita tra le regioni settentrionali e quelle meridionali è molto ampio. Il Pil per abitante nel 2016 risulta pari a 34.200 euro nel nord-ovest, a 33.300 euro nel nord-est e a 29.900 euro nel centro. Il differenziale negativo del Mezzogiorno è molto ampio: il livello del Pil *pro capite* è di 18.200 euro, inferiore del 44,2 per cento rispetto a quello del centro-nord (del 44,1 per cento nel 2015). Nel Mezzogiorno gli ultimi posti della graduatoria per livello di Pil *pro capite* sono occupati proprio da Campania (con 18.200 euro), Puglia (con 17.400 euro), Sicilia (con 17.100 euro) e Calabria (con 16.600 euro). Anche per quanto concerne la spesa *pro capite* per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti nel 2016 il Mezzogiorno si conferma l'area in cui il livello di spesa è più basso (12.900 euro, a fronte dei 19.900 euro nel nord-ovest, 19.600 euro nel nord-est, 17.800 euro al centro). Il divario negativo tra Mezzogiorno e centro-nord è del 32,6 per cento. Nel 2016 il Pil in volume, a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,9 per cento rispetto all'anno precedente, ha registrato un incremento dell'1,3 per cento nel nord-est, dello 0,9 per cento nel nord-ovest e appena dello 0,8 per cento sia al centro che nel Mezzogiorno. Per quanto concerne infine il reddito disponibile, il livello nel Mezzogiorno è pari a 13.500 euro, con un differenziale negativo del 25,7 per cento rispetto alla media nazionale (anche in questo caso, i livelli più bassi si registrano in Calabria, Campania e Sicilia). Che il Sud non abbia ancora recuperato i livelli pre-crisi è tendenzialmente confermato anche dai dati preoccupanti che emergono dall'ultimo Rap-

porto annuale 2018 dell'Istat, presentato lo scorso 16 maggio. A fronte di un incremento occupazionale del 2017 relativamente uniforme sul territorio nazionale, infatti, il Mezzogiorno rimane ancora l'unica ripartizione geografica con un saldo occupazionale negativo rispetto al 2008 (-310.000 unità, -4,8 per cento). A ciò si aggiunge che - tra il 2012 e il 2016 - l'intensità dei flussi migratori dalle regioni del Mezzogiorno verso l'estero risulta quasi raddoppiata, da 25 a 42.000. A quanto emerge dal Rapporto, poi, l'analisi della mobilità residenziale per sistema locale, sintetizzata dal saldo migratorio tra il 2007 e il 2016, mette in luce saldi nettamente negativi per tutte le aree urbane del Mezzogiorno (centri urbani meridionali e territori del disagio, aree interne già di per sé poco densamente popolate);

b) secondo i dati che emergono dal XXI Rapporto sul Turismo Italiano, curato dall'Istituto di ricerca su innovazioni e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche e presentato nell'ambito della Borsa internazionale del turismo di Milano (BIT 2018), incrociati con quelli Istat, gli arrivi nelle strutture ricettive italiane crescono del 4,5 per cento toccando il record di circa 122 milioni, grazie soprattutto agli stranieri (+5,2 per cento rispetto al 2016), che sfiorano quota 60 milioni, record mai registrato in precedenza. In particolare, i tedeschi, con circa 56 milioni di presenze detengono la quota più rilevante (28,4 per cento), seguiti dai francesi e dai turisti provenienti dal Regno Unito. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 miliardi riconducibili alla domanda straniera (38,7 per cento del totale) e 57,6 miliardi a quella interna (61,3 per cento del totale). Il valore aggiunto attivato dal turismo si è attestato su 103,6 miliardi di euro, pari al 6,9 per cento del valore aggiunto totale, vale a dire oltre tre volte quello prodotto nel settore «agricolo-alimentare» e oltre quattro volte la ric-

chezza generata dal «tessile e abbigliamento». Su una analoga linea di tendenza si collocano anche le previsioni per il 2018, che indicano un ulteriore progresso degli arrivi del 4 per cento. L'incremento nel flusso turistico estero sia pur significativo, è - tuttavia - ancora insufficiente rispetto al suo potenziale e a raffronto con altre nazioni anche europee. L'Italia è considerata tuttora la terza meta preferita in recenti sondaggi internazionali, ma serve una reale politica turistica. Appare, dunque, assolutamente necessaria ogni misura (anche di natura fiscale) volta a incentivare i flussi turistici nel nostro Paese e incoraggiare così gli operatori del settore a programmare nuovi investimenti;

c) per quanto concerne la misura fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2017, benché ad oggi non si sappia ancora il numero esatto di quanti si sono già trasferiti in Italia - secondo le ultime elaborazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - già circa 150 persone, provenienti, in particolare, da Regno Unito, Svizzera, Russia, Stati Uniti, Norvegia e Olanda, hanno presentato specifica istanza di interpello all'Agenzia delle entrate.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il presente disegno di legge possa costi-

tuire un efficace strumento di sostegno all'economia generale del nostro Paese, in grado di attivare un processo di sviluppo locale anche grazie all'incremento dei consumi e degli investimenti atteso dal reinsediamento delle aree meridionali.

Il percorso virtuoso di crescita che la nuova misura fiscale senz'altro innescherà contribuirà certamente a colmare quel divario (anche in termini competitivi) esistente tra Nord e Sud, favorendo e incentivando lo sviluppo delle aree più disagiate del nostro Paese, in particolare delle regioni del Mezzogiorno, che già negli ultimi anni sono state beneficiarie di una serie di misure fiscali di vantaggio. Di qui la scelta motivata di prevedere un'agevolazione fiscale speciale per una determinata categoria di soggetti, esclusivamente in funzione del luogo del territorio dello Stato in cui viene trasferita la residenza. Si ritiene, infatti, che prevedere un trattamento fiscale differenziato in funzione della localizzazione in un determinato contesto geografico, che presenta evidenti criticità socio-economiche, sia del tutto compatibile con l'ordinamento europeo in quanto coerente con il quadro complessivo di interventi fiscali selettivi previsti negli ultimi anni, per lo più indirizzati alle imprese (credito d'imposta per investimento al Sud, eccetera.), ma aventi analoga finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter. - (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza"*). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta

opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-*bis*. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*».

€ 1,00